



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RAPPORTI SSN - UFFICIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

**Spett.le Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico
"Paolo Giaccone"
Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone
pec protocollo@cert.policlinicopa.it**

OGGETTO: LETTERA - CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FREQUENZA EXTRA RETE FORMATIVA PRESSO IL POLICLINICO P. GIACCONE DI PALERMO DEL DOTT. GIACOMO CIUSA, MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI "MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI" DELL'UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA

- Visto il D.lgs. n. 368/99 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- Visto il D.l. 4/02/2015 n. 68 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria';
- Visto il D.l. 13/06/2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, ed in particolare l'allegato 1, in cui si prevede che, per perfezionare la formazione, la Scuola di Specializzazione può avvalersi del supporto di strutture extra rete formativa, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi;
- Considerato che la Scuola di Specializzazione di Malattie Infettive e Tropicali di Modena ha valutato che possa rivelarsi utile per la formazione del Dott. Giacomo Ciusa, svolgere un periodo di attività formativa presso l'Azienda Policlinico P. Giaccone di Palermo;
- Considerato che il citato Decreto Interministeriale prevede che tali strutture "devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale"
- Verificato che il soggetto ospitante possiede il requisito in parola;
- Verificato che il soggetto ospitante non risulta aver saturato il potenziale formativo;

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, (c.f. 00427620364), di seguito denominata Università, con sede legale a Modena in via Università n.4 CAP 41121 nella persona del Rettore Prof.



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Carlo Adolfo Porro, nato a Modena il 24/12/1954 nominato con decreto del MIUR il giorno 02 luglio 2019 ed ivi domiciliato per la carica;

E

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo “Giaccone” Cod. Fisc./Partita IVA05841790826, di seguito denominata Azienda ovvero soggetto ospitante, con sede legale in Palermo, Via del Vespro, 129 - CAP 90127- nella persona del Commissario Straordinario Ing. Alessandro Caltagirone, nato a Palermo (PA) il 21/05/1971 e domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premessa

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra il soggetto ospitante e l’Unità Operativa di Malattie Infettive di Modena per lo svolgimento di attività formative extra rete formativa del Dott.Giacomo Ciusa, medico in formazione specialistica iscritto alla Scuola di specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

Art. 2 Impegni delle parti

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture il Dott.Giacomo Ciusa, medico in formazione specialistica iscritta alla Scuola di specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali dell’Università di Modena e garantisce l’espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

L’Università di impegna ad erogare il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per l’attuazione della presente convenzione, le parti si impegnano a predisporre ed allegare alla presente convenzione, il programma formativo individuale del Dott.Giacomo Ciusa.

Art. 3 Durata della formazione extra rete formativa

La formazione extra rete formativa non può superare, per ciascun medico in formazione, i 18 mesi complessivi nell’arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 Comunicazione e accertamento della frequenza

L’attività formativa si svolgerà sotto la guida di un tutor designato dal soggetto ospitante.

La comunicazione di inizio dell’attività formativa presso il soggetto ospitante dovrà essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta, anche in forma digitale, del Direttore della Scuola di Specializzazione.

L’accertamento della regolare frequenza presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutore individuato, il quale provvederà a comunicare periodicamente al Direttore della scuola di specializzazione di riferimento l’avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 5 Tutela assicurativa

L’azienda ospitante provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonee coperture per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale.

Eventuali assicurazioni per colpa grave sono a carico del medico in formazione specialistica.

Per quanto concerne l’assicurazione INAIL alla stessa dovrà provvedere l’Azienda sanitaria sede prevalente della formazione su cui, pertanto, ricade l’obbligo di sostenere il pagamento del premio e di assolvere alle denunce in



materia assicurativa. In caso di sinistro del medico in formazione occorso durante la frequenza presso l'Azienda, il soggetto provvederà alla denuncia INAIL ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 41 comma 3 del D. Lgs del 17 agosto 1999, n. 368 nonché agli adempimenti connessi e successivi, informando tempestivamente il soggetto promotore.

Art. 6 Obblighi dei medici in formazione specialistica

Sulla base del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, i medici in formazione specialistica che accedono o alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della attività.

I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell'Università di Modena e del soggetto ospitante.

Art. 7 Sicurezza

Il soggetto ospitante assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture.

Nel caso in cui il medico in formazione venga assegnato ad un'Unità Operativa nella quale gli operatori sono considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, il soggetto ospitante dovrà dotare il medico di tutte le protezioni previste, nonché effettuare i periodici controlli mediante l'utilizzo di appositi dosimetri.

Il soggetto ospitante si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al d.lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle del soggetto ospitante e comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 8 Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha una durata massima pari a *18 mesi*.

Art. 9 Oneri fiscali

1. Il presente atto, redatto in forma di lettera convenzione, sarà perfezionato mediante invio a mezzo PEC, è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda – DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni (note dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna prot. n. 909-43051/2009 e prot. n. 909-57958/2009 in risposta ad interpellazioni n. 909-368/2009 e n. 909-530/2009 presentati dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 26 gennaio 2010).

2. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 10 Foro competente



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Modena.

Art. 11 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e il regolamento in materia di Scuole di Specializzazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
(Prof. Carlo Adolfo Porro)

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"Paolo Giaccone"
Il Commissario Straordinario
(Ing. Alessandro Caltagirone)